JEM. 256/14 BM.



SENTENZA N.

R.G. 408/07

REPUBBLICA ITALIANA

Cron. N. 2466

Rep. N. 238/14

Ris. 23.01.2014,

con i termini ex

art. 190 c.p.c.

Decisa il

17.04.2014

Dep. min

22-4-2014

Pub. il

5 MAG 2014

BB' € OHME . BAHHI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Salerno Sezione Civile

riunita in camera di Consiglio nelle persone dei

Magistrati

Dott. Marina

Ferrante

Presidente

rel.

Dott. Licia

Tomay

Consigliere

Dott. Sofia

Rotunno

Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 408 di Registro Generale dell'anno 2007. Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 2-18.12.2006 con il n. 4023/06.

黑

TRA

A, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Iovino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Corrado Ferrante, in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani n. 31 e , rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Ferrante e Luigi Santaniello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Salerno alla via F. Manzo n. 53.

APPELLANTI

Ε

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pasca e dall'avv. prof. Umberto Morera ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Salerno al Corso Garibaldi n. 215.

APPELLATA

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23 gennaio 2014, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mor

Con atto di citazione spedito per la notifica in data 16/7/2003 (Decentratione) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con sede in Siena, per sentire accogliere le seguenti domande: «... l'adito Tribunale voglia così provvedere: 1. rilevare l'inesistenza giuridica e/o comunque la nullità della denunciata operazione di investimento mobiliare denominata "Bilanciata Europa – 911", non autorizzata con atto scritto; 2. dichiarare risolto per inadempimento della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., il menzionato contratto di gestione patrimoniale mobiliare n. 189616 denominata "Paschimondo



Bilanciata Globale"; 3. dichiarare, in subordine, risolto detto contratto, per legittimo recesso di essi attori; 4. condannare, in ogni caso, detta Banca alla restituzione, in favore di essi attori, del capitale da questi versato nella gestione patrimoniale denominata "Paschimondo Bilanciata Globale" di cui al detto contratto n. 189616 (detratto l'effettuato prelevamento di £. 120.000.000), oltre ad accessori ed interessi; 5. condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al risarcimento, in favore di essi attori, dei danni da liquidarsi in separata sede. Con vittoria di spese e competenze di lite». Alla prima udienza di comparizione in data 20/11/2003 gli attori precisavano: " Insistono nella domanda, chiedendo, in accoglimento della stessa, che il Tribunale voglia condannare il M.P.S. alla restituzione del capitale versato nella gestione patrimoniale Paschimondo Bilanciata Globale, oltre rivalutazione, interessi e ogni accessorio, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento delle spese, previa declaratoria di inesistenza e/o nullità dell'operazione Bilanciata Europa 911, risoluzione del contratto di gestione Paschimondo Bilanciata Globale per inadempimento del M.P.S. o comunque per legittimo recesso degli attori".

La convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/11/2003 e concludeva nei seguenti termini: «Piaccia a codesto ecc.mo Tribunale respingere le domande dei Signori (Signori Siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite».

Nel corso del giudizio venivano escussi (all'udienza del 15/12/2005) i testi

All'udienza del 6/7/2007, poi, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni riportandosi, in sostanza, a quanto già chiesto in precedenza, e il g.i. disponeva il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, 1° comma, c.p.c. Con sentenza n. 4023/06 il Tribunale così provvedeva:



1. dichiara la inefficacia nei confronti degli attori l dell'operazione di investimento mobiliare denominata "Bilanciata Europa - 911" posta in essere dal convenuto Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con sede in Siena, in riferimento alle vicende descritte in motivazione; 2. dichiara la risoluzione, per inadempimento del convenuto, del contratto posto a base della gestione patrimoniale mobiliare n. 189616 denominata "PASCHIMONDO BILANCIATA GLOBALE" (linea 910), in riferimento alle vicende descritte in motivazione: 3.condanna la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con sede in Siena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli attori della somma di € 344.946,31, oltre interessi legali a decorrere dal 5/11/2001: 4.rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata nell'interesse degli attori 5.condanna la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con sede in Siena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese e competenze di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 500,00 per spese, € 2.800,00 per diritti, € 2.200,00 per onorari, € 625,00 per spese generali 12,50 %, oltre I.V.A. e C.N.A. come per legge su diritti, onorario e spese generali. Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 21 marzo 2007, interponevano appello limitatamente al rigetto della domanda di risarcimento del danno, deducendo che la domanda generica di condanna al risarcimento del danno presuppone unicamente l'accertamento di un fatto anche soltanto potenzialmente produttivo del danno medesimo e che, in ogni caso, gli attori non avevano mai avanzato la detta domanda risarcitoria anche in relazione ad una

Si costituiva la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., che resisteva al gravame,

richiesta di rivalutazione, mai formulata. Concludevano, pertanto, per la riforma della

sentenza impugnata sul punto.



chiedendone il rigetto.

Precisate le conclusioni, la causa era assunta in decisione all'udienza di discussione del 23 gennaio 2014, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appellanti articolano un unico motivo di doglianza avverso la decisione impugnata, dolendosi per il rigetto della domanda generica di risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, formulata in primo grado, sulla prospettazione della necessità, al fine del suo accoglimento, di una valutazione di mera probabilità o verosimiglianza, essendo, invece, il raggiungimento della prova dell'esistenza concreta del danno stesso, della sua entità e del suo rapporto eziologico con il fatto demandato alla successiva fase di liquidazione. Contestano, inoltre, di aver mai chiesto la rivalutazione monetaria. /UP-

La Corte non condivide il motivo.

Il primo giudice, invero, in ordine alla domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori (i quali avevano precisato di riservarsi di chiedere in separata sede la liquidazione del danno stesso) ha considerato che, anche in riferimento a eventuali somme richieste a titolo di rivalutazione della sorta capitale, tale domanda non potesse trovare accoglimento, non avendo fornito adeguata prova della sussistenza di un danno da essi patito a seguito della condotta della banca convenuta pur avendone l'onere.

In primo luogo- come già innanzi specificato nello svolgimento del processo- gli attuali appellanti avevano, all'udienza di prima comparizione del 20 novembre 2003, fatto richiesta di rivalutazione, donde il riferimento operato dal giudice di prime cure è da ritenersi concretamente esatto e specificamente pertinente proprio in relazione alla dedotta necessità di prova idonea in tal senso ed alla sua riscontrata carenza.



Inoltre, gli Iovino sin dall'atto di citazione si sono limitati a formulare una domanda di mera condanna risarcitoria dell'istituto di credito per avere quest'ultimo modificato la linea di gestione del patrimonio senza loro autorizzazione, omettendo però ogni riferimento non soltanto ad un concreto danno subito ma anche ad una potenzialità dannosa del comportamento denunciato, laddove, peraltro, il primo giudice ha accolto la domanda soltanto sul presupposto della ritenuta sussistenza di una violazione degli obblighi contrattuali connessi alla gestione patrimoniale de quo.

Del resto, la banca ha contestato che l'attività espletata abbia provocato un danno, laddove ha sempre sostenuto che esso ha addirittura prodotto un vantaggio (plusvalenza) al patrimonio degli attori ed a fronte di tale prospettazione incombeva senza dubbio a costoro fornire la prova dello stesso.

E' stato, infatti, ritenuto che in ipotesi di condanna generica, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data prova, sia pur sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica (cfr. Cass. n. 10453/2001; Cass. n. 15686/2005).

Mr

Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello non può che essere rigettato, con conseguente condanna degli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo.

P.O.M.

rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;



condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del grado, che liquida in euro 90,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso forfettario, Iva e Cna come per legge.

Cost deciso in Salerno, il 17 aprile 2014

Il Presidente est.

(Dott Marina Ferrante)

Worker Ferroull

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

CORTE DI APPELLO
SALETTO

-5 N/S. 2814

dapento di Appello di Appe